



Comune di San Giuliano Milanese
Settore Sviluppo Economia Locale

**REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APERTURA E LA
GESTIONE DELLE SALE GIOCHI**

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 12 del 09.03.2009.

INDICE GENERALE

TITOLO I° - PRINCIPI GENERALI

ART. 1 - DEFINIZIONI

ART. 2 – AMBITO DI APPLICAZIONE

ART. 3 – PRINCIPI GENERALI

TITOLO II° - SALE GIOCHI

ART. 4 – ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI

ART. 5 - REQUISITI

ART. 6 – SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA'

ART. 7 - GIOCHI IN PUBBLICI ESERCIZI

TITOLO III - NORME FINALI

ART. 8 – PROVVEDIMENTI REPRESSIVI

ART. 9- SANZIONI

ART. 10 – ENTRATA IN VIGORE E ABROGAZIONE

ALLEGATO A

TITOLO I° PRINCIPI GENERALI

ART. 1 DEFINIZIONI

1. Ai fini del presente regolamento si intende per:

a) TULPS: il Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza approvato con R.D. del 18.06.1931 n° 773 e successive modifiche ed integrazioni, nonché il relativo regolamento di attuazione;

b) SALA GIOCHI: uno o più locali, funzionalmente collegati e destinati all'intrattenimento di persone mediante la messa a disposizione di giochi leciti, apparecchi elettrici o elettronici di svago e similari come attività esclusiva o prevalente;

c) GIOCHI LECITI: biliardo, bowling, carte, giochi da tavolo, videogiochi, flipper, calcio balilla e giochi similari disciplinati dall'art. 110 del TULPS e dalle disposizioni nazionali, regionali e comunali in materia, escluse le forme di intrattenimento e svago effettuate mediante la messa a disposizione di Personal Computers disciplinate dal presente regolamento.

d) SORVEGLIABILITÀ: caratteristiche strutturali che i locali devono possedere al fine di consentire in qualsiasi momento lo svolgimento dell'attività di vigilanza da parte delle autorità competenti.

ART. 2 AMBITO DI APPLICAZIONE

1. A norma dell'art. 19, punto 8, del D.P.R. 24.07.1977 n° 616 e dell'art. 86 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza approvato con R.D. del 18.06.1931 n° 773 e successive modifiche ed integrazioni, nonché del relativo regolamento di attuazione, il presente regolamento disciplina l'apertura, il trasferimento, le modificazioni e la cessazione delle attività esercitate in sede fissa, su proprietà privata, connesse all'intrattenimento di persone mediante giochi leciti.

2. Sono escluse dal campo di applicazione del presente regolamento le forme di intrattenimento:

a) esercitate su area pubblica;

b) nelle quali è prevalente l'attività di intrattenimento mediante forme di spettacolo;

c) non rientranti comunque nel campo di applicazione dell'art. 68 del T.U.L.P.S.

3. il Comune può disciplinare con proprio atto ed autorizzare l'esercizio di attività di intrattenimento svolte da associazioni di volontariato, associazioni di utilità sociale o altri organismi che svolgano tali attività nell'ambito di servizi con finalità educativa e/o socio assistenziale.

ART. 3 PRINCIPI GENERALI

1. Le procedure amministrative connesse alla apertura, svolgimento, modificazione e cessazione delle attività economiche disciplinate dal presente atto si informano ai seguenti principi:

- a) libertà di accesso al mercato nel rispetto dei principi costituzionali di cui all'art. 41 della Costituzione;
- b) tutela dell'ordine pubblico, della viabilità della salute e della quiete della collettività;
- c) semplificazione procedimentale mediante gli istituti della autocertificazione e del procedimento unico di cui al DPR 447/1998 e successive modifiche e integrazioni e delle specifiche leggi regionali in materia di Sportello Unico Attività Produttive;

2. Le attività di cui al presente regolamento non possono essere ostacolate mediante l'imposizione di vincoli, prescrizioni, obblighi o altre forme dirette o indirette di limitazioni a tutela delle esigenze economiche del mercato.

3. I vincoli imposti sulla base del presente atto sono diretti alla tutela:

- a) dell'ordine pubblico e della sicurezza della collettività;
- c) del rispetto dei vincoli di destinazione urbanistica degli immobili;
- d) della quiete della collettività.
- e) del rispetto dei luoghi di culto e dei luoghi destinati all'accoglienza di persone per finalità educative o socio-assistenziali;

4. I procedimenti amministrativi di cui al presente atto rientrano nella competenza dello Sportello Unico delle Attività Produttive e sono disciplinati, oltre che dalle disposizioni del presente atto, dal DPR 447/1998 e successive modifiche e integrazioni e dalle leggi regionali di semplificazione dei procedimenti amministrativi.

5. In allegato al presente regolamento vengono individuati i requisiti strutturali, urbanistico-edilizi, igienico-sanitari, di viabilità e traffico indispensabili per l'esercizio dell'attività.

TITOLO II° SALE GIOCHI

ART. 4 ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI

1. L'apertura, l'ampliamento strutturale, l'ampliamento delle attività di intrattenimento e svago, il trasferimento di sede dell'attività di sala di intrattenimento è soggetta al procedimento autorizzativo di cui al D.P.R. 447/1998 e s.m.i, alle leggi regionali di semplificazione dei procedimenti amministrativi ed al regolamento comunale di organizzazione dello Sportello Unico delle Attività Produttive.
2. Le domande per ottenere le autorizzazioni di cui al precedente comma possono essere presentate:
 - direttamente allo Sportello Unico per le Attività Produttive;
 - al Protocollo del Comune;
 - trasmesse a mezzo posta

Qualora la domanda non sia presentata direttamente dal richiedente alla stessa deve essere allegata copia della Documento di Identità del richiedente oltre che di tutte le persone che firmano le autocertificazioni.

3. Le domande devono contenere:
 - a) Dati anagrafici del richiedente;
 - b) Dati dell'impresa;
 - c) Dati descrittivi del locale con particolare riferimento alla superficie utile ed alla superficie destinata ai giochi;
 - d) Dichiarazione del possesso dei requisiti morali previsti dal TULPS da parte del titolare e degli eventuali soci amministratori;
 - e) Dichiarazione del possesso dei requisiti prescritti dalle vigenti disposizioni normative in materia di destinazione d'uso dei locali, in materia urbanistica ed igienico-sanitaria;
 - f) Impegno del richiedente al rispetto delle disposizioni previste nel presente atto;
 - g) Elenco completo dei giochi installati, descrizione della attività di intrattenimento consentite nei locali, regolamenti dei singoli giochi;
 - h) Planimetria in scala adeguata;

- i) relazione tecnica in cui si dichiarino le attività esercitate, il rispetto della vigente normativa in materia urbanistica, igienico-sanitaria e di sicurezza degli impianti;
 - j) planimetria contenente la verifica delle distanze dai luoghi sensibili e dagli altri esercizi similari;
 - k) relazione specifica sul traffico indotto e sulla dotazione di parcheggi;
 - l) relazione specifica sul rispetto della normativa in materia di sicurezza degli impianti elettrici e delle norme di sicurezza e prevenzione incendi.
4. Contestualmente alla domanda per l'esercizio dell'attività devono essere presentate tutte le domande di autorizzazione, concessione, nulla-osta, denunce di inizio delle attività o altro atto, comunque denominato, idoneo all'attivazione di procedimenti amministrativi relativi alla attività richiesta.
5. Unitamente alla richiesta di autorizzazione e comunque prima del rilascio dell'autorizzazione dovrà essere presentata specifica valutazione di impatto acustico ai sensi della legge 447/1995 e relative norme regionali e comunali di attuazione.
6. Il subingresso senza modifiche, le modifiche non previste dal precedente comma e la cessazione definitiva dell'attività di sala di intrattenimento è soggetta a previa comunicazione ed ha efficacia immediata dalla data di consegna al protocollo della comunicazione stessa contenente gli elementi di cui al precedente comma 2.

ART. 5 REQUISITI

- 1) I locali destinati ad attività di sala gioco dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti:
- a) destinazione d'uso compatibile;
 - b) distanza dalle scuole, luoghi di culto, e altri locali destinati stabilmente all'accoglienza di persone per finalità educative o socio-assistenziali secondo quanto prescritto nell'allegato al presente regolamento;
 - c) possesso dei requisiti strutturali previsti dal vigente regolamento edilizio e dalle altre norme in materia urbanistica, con particolare riferimento alle altezze dei locali, ai rapporti aero-illuminanti, al possesso di servizi igienici;
 - d) adeguamento dell'impianto elettrico e delle attrezzature alle vigenti norme.

2) L'autorizzazione è rilasciata, salve le distanze ed i requisiti igienico-sanitari previsti dalle vigenti norme e dal presente regolamento, previa verifica dell'incidenza dell'attività sulle condizioni di viabilità e di traffico effettuato dai competenti uffici dell'Amministrazione Comunale:

3) Previo parere dei competenti organi di vigilanza, ai soli fini della tutela dell'incolumità delle persone e della igienicità dei locali, l'Amministrazione Comunale potrà imporre all'interessato in ogni momento ed a sue spese:

- a) l'adozione di particolari cautele igieniche dei locali;
- b) l'adozione di particolari accorgimenti per il contenimento dei rumori;
- c) l'adozione di particolari limiti nell'affluenza massima della clientela e nell'età per l'accesso ai giochi;
- d) la riduzione del normale orario di apertura e di chiusura;
- e) l'obbligo di chiusura infrasettimanale del locale;
- f) l'obbligo di chiusura in occasione di particolari periodi dell'anno;
- g) altre prescrizioni sulla base delle vigenti norme.

4) Gli obblighi di cui al comma precedente sono definiti dall'Amministrazione Comunale, con atto motivato, anche mediante le forme di accordi intraprocedimentali di cui all'art. 11 della Legge 241/1990 e s.m.i. e di cui alle leggi regionali di semplificazione dei procedimenti amministrativi;

5) Le prescrizioni di cui al comma 4 possono essere dettate anche a seguito dello svolgimento del procedimento mediante autocertificazione.

ART. 6 SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA'

1. Salve le disposizioni speciali che prevedono diversi limiti, l'accesso alle attività di intrattenimento e svago nelle sale giochi non è consentito:

- a) ai minori di anni 14 se non accompagnati da persona maggiorenne legata agli stessi da rapporti di parentela, adozione e affiliazione;
- b) ai minori di età compresa fra i 14 e i 18 anni: nelle ore antimeridiane dei giorni non festivi se non accompagnati da persona maggiorenne legata agli stessi da rapporti di parentela adozione e affiliazione.

ART. 7 GIOCHI IN PUBBLICI ESERCIZI

I giochi leciti, ai sensi dell'art. 110 del T.U.L.P.S. possono essere installati nei pubblici esercizi e negli altri locali in cui non ne è vietata l'installazione secondo quanto previsto nella specifica ordinanza sindacale in materia e comunque nel rispetto delle disposizioni nazionali, regionali e comunali vigenti.

TITOLO III NORME FINALI

ART. 8 PROVVEDIMENTI REPRESSIVI

1. Fatte salve le prerogative dell'Autorità di Pubblica Sicurezza, L'attività di sala giochi viene inibita:

a) nei casi previsti dal T.U.L.P.S. per la revoca delle licenze di Pubblica Sicurezza di cui all'art. 86;

b) qualora i locali non posseggano più i requisiti urbanistici ed igienico-sanitari prescritti dalle norme vigenti. In tale caso L'Amministrazione comunale assegna all'interessato un termine perentorio per l'adeguamento dei locali disponendo, in caso di mancato adeguamento, l'automatica decadenza dall'autorizzazione e/o la cessazione dell'attività;

c) per reiterata violazione delle norme del presente regolamento, previa contestazione dell'addebito nelle forme e con le garanzie procedurali di cui alla legge 241/1990;

d) per grave violazione delle norme sui limiti di età per l'accesso ai giochi ed alle attività di trattenimento;

2. L'attività è sospesa:

a) nei casi previsti dall'art. 110 del T.U.L.P.S.;

b) negli altri casi previsti dalle vigenti norme;

c) con provvedimento del Sindaco in occasione di particolari eventi o circostanze a tutela dell'ordine pubblico, della viabilità e della quiete della collettività.

ART. 9 SANZIONI

1.L'inosservanza delle disposizioni contenute nel presente regolamento e nel relativo allegato che ne costituisce parte integrante, salve le sanzioni previste dal T.U.L.P.S., è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma graduata, a seconda dell'entità della violazione, da un minimo di 25,00 euro ad un massimo di 250,00 euro.

2.Alla procedura di irrogazione delle sanzioni previste nel comma 1 si applica la legge 689/1981 e le altre norme procedurali in materia di sanzioni amministrative.

ART. 10 ENTRATA IN VIGORE E ABROGAZIONE

1.Il presente regolamento entra in vigore a decorrere dalla esecutività della delibera di approvazione.

2.E' abrogata ogni altra norma incompatibile con il presente regolamento.

ALLEGATO A

SALE GIOCHI

DISTANZE

La distanza dalle scuole, di qualsiasi ordine o grado, dai luoghi di culto e da altri locali destinati stabilmente all'accoglienza di persone per finalità educative o socio – assistenziali dovrà essere non inferiore a 500 metri.

La distanza è calcolata tenendo conto della circonferenza che ha come centro l'accesso principale dell'esercizio per il quale viene richiesta l'autorizzazione.

La distanza è autocertificata dall'interessato in sede di richiesta di autorizzazione, salvo i poteri di controllo dell'Amministrazione comunale.

REQUISITI STRUTTURALI

I locali utilizzati per Sale giochi devono avere i requisiti degli spazi commerciali e comunque non possono essere posti in locali seminterrati o in sottosuolo.

Le altezze dei locali destinati a sala giochi non devono essere inferiori all'altezza prevista dal regolamento edilizio per gli immobili di nuova costruzione destinati ad attività commerciali e in loro assenza a metri 3. Detta disposizione si applica anche agli immobili già esistenti alla data di presentazione della richiesta di autorizzazione.

Dovranno essere rispettati i limiti di rumorosità interna ed esterna previsti dalle vigenti disposizioni normative, anche mediante insonorizzazione dei locali ed eventuali sistemi di regolazione automatica delle emissioni sonore degli apparecchi.

I locali dovranno essere accessibili anche da persone disabili nel rispetto delle norme in materia di abbattimento delle barriere architettoniche.

I locali dovranno garantire i requisiti di sorvegliabilità previsti dalla disciplina in materia di pubblici esercizi.

Lo spazio eventualmente destinato ad attività di somministrazione di alimenti e bevande (salvo eventuali autorizzazioni sanitarie o altre procedure abilitative) deve essere fisicamente distinto dai locali nei quali sono installati i giochi.

DOTAZIONE DI PARCHEGGI

In aggiunta alla dotazione di parcheggi prescritta dalle vigenti disposizioni normative e urbanistiche comunali, dovranno essere reperiti parcheggi su area privata in misura non inferiore a 1 posto auto per ogni postazione gioco.

Lo stesso vincolo si applica in sede di ampliamento dell'attività, in questo caso esclusivamente per la parte ampliata.

REQUISITI IGIENICO-SANITARI

La superficie occupata dalle attrezzature di intrattenimento non potrà superare i limiti previsti dalla normativa vigente

Il locale dovrà essere dotato di servizi igienici conformi alle misure e alle caratteristiche dettate dal regolamento edilizio e di igiene. Fino a 25 giochi dovrà essere sempre presente almeno un bagno per i clienti conforme alle norme in materia di abbattimento delle barriere

architettoniche e per ogni ulteriori 25 giochi installati dovrà essere previsto un bagno aggiuntivo.

Nei locali dovranno essere apposti cartelli indicanti il divieto di fumo e il gestore dovrà curare l'osservanza di tale divieto. La reiterata violazione del citato divieto costituirà causa di revoca della autorizzazione ai sensi dell'art.12, comma 1 lett.d)

Non è ammessa attività di somministrazione di alimenti e bevande nei locali destinati a sala giochi.

PRESCRIZIONI GENERALI

Dovrà essere mantenuta esposta in luogo ben visibile al pubblico la tabella dei giochi proibiti.

Dovrà essere messo a disposizione del pubblico e degli organi di vigilanza il regolamento dei singoli giochi.

L'orario di svolgimento dell'attività dovrà essere esposto in luogo ben visibile al pubblico.